L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. L'inciso di cui chiedo la soppressione penetrò al Senato in questa disposizione, non dirò di sorpresa, ma quasi inavvedutamente, perchè nella discussione generale un insigne giureconsulto, il senatore Quarta, si era già dichiarato contrario ad introdurre questa disposizione limitativa. « Sarebbe un'illusione, egli disse, parlare dei figli già nati da coloro che forse prima della guerra non erano nell'età legale per il matrimonio e combattendo per la patria diventarono inabili quasi adolescenti. Ma di ciò sarà discusso a tempo e luogo ».

Senonchè, quando poi si venne alla discussione di questo articolo, nessuno parlò, e l'articolo fu approvato con questo inciso.

Io ne chiedo la soppressione non soltanto per le considerazioni etico-giuridiche accennate dal senatore Quarta, ma anche per un'altra considerazione che attiene ad un punto di vista sociale: mentre noi andiamo incontro ad un gravissimo fenomeno demografico, qual'è appunto quello di un'improvvisa diminuzione della nostra popolazione, questo inciso, intanto verrà a sanzionare una specie di freno malthusiano.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. La disposizione dell'articolo 41 ha una portata estensiva, poichè la legge, sorta per gli orfani di guerra, si estende anche a chi è diventato inabile in seguito alla guerra.

È già un'estensione, e si ritenne opportuno di limitarla a chi era già concepito al momento della sciagura. Ella crede proprio, onorevole Giaracà, che vi sarà chi si astenga dalla generazione perchè non avrà i benefici dell'orfano di guerra? Si può dare l'eccezione di un invalido di guerra a 17 anni, che può avere figli...

MARCHESANO. Fino a 50 anni.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. ...anche oltre. Se questi figli si dovessero considerare, fino alla maggiore età, orfani di guerra, ne verrebbe che verso il 2000 avremmo ancora degli orfani di guerra da proteggere e terremmo questa grande macchina di Comitati provinciali, centrali, ecc., per i soli bisogni di questi estremi residui. Non mi pare che ne valga la pena. Il concetto è già di sufficiente larghezza, per l'assimilazione: fermiamoci a quelli che sono già nati ora.

GIARACÀ. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 42.

(*È approvato*).

Art. 43.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(*È approvato*).

Art. 44.

Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduto la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le norme pel funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza, e di quelle per i ricorsi;

le norme per il servizio d'ispezione;

le norme per la riscossione dei redditi di cui all'articolo 33;

gli obblighi per l'ufficiale dello stato civile, per i tutori e per le altre persone di cui all'articolo 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'articolo 404 del Codice stesso;

le disposizioni per deferire ai Comitati da costituirsi presso le Colonie italiane all'estero o ai Regi consoli le attribuzioni dei Comitati provinciali per la protezione ed assistenza degli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

Su questo articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Riccio:

*All'ultimo comma sostituire:*

« le disposizioni per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero ».

PEANO, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Governo, lo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'articolo 44, modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Ric-